INTRODUZIONE ALLA DISCIPLINA REGIONALE DI RECEPIMENTO DEL D.LGS. 104/2017

D.G.R. N. 46 DEL 22 gennaio 2019

dott.ssa Emilia PIEMONTESE - Dirigente Ufficio Compatibilità Ambientale Dipartimento Ambiente ed Energia Regione Basilicata















D.G.R. n. 46 del 22 gennaio 2019

LINEE GUIDA PER LA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Disciplina Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale

https://www.regione.basilicata.it/giunta/site/giunta/department.jsp?dep =100050&area=537714&level=0





D.G.R. n. 147 del 25 febbraio 2019 - ONERI ISTRUTTORI presupposto per la procedibilità delle istanze presentate

Allegato A - MODALITA' DI CALCOLO per i procedimenti:

- Valutazione Preliminare;
- V.I.A.
- Verifica di Assoggettabilità a V.I.A.
- Verifica di Ottemperanza
- V.A.S.
- Verifica di Assoggettabilità a V.A.S.
- V.Inc.A.

Parte

N. 11 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/03/201

REGIONE BASILICATA

Deliberazione 25 febbraio 2019, n.147

D.L.vo n. 152/2006- Parte II (e ss.mm.ii.); Determinazione delle tariffe da applicare ai proponenti per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo nelle procedure di V.I.A., V.A.S. e V.Inc.A.

Allegati B e C

- Modelli di dichiarazione
- Format per la predisposizione del quadro economico generale inerente il valore complessivo dell'opera
- INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679



le linee guida regionali indicano le modalità operative per lo svolgimento delle procedure di cui alla Parte II del D.L.vo 152/2006, tenendo conto delle novità introdotte dal d.lgs. n. 104/2017 e del ricorso obbligatorio alla conferenza di servizi prevista dall'articolo 14-ter della L. 241/90, secondo la procedura dettata dall'articolo 27-bis del d.lgs. 152/2006.

VENGONO FORNITE INDICAZIONI RIGUARDO I PROCEDIMENTI DI:

- ✓ Valutazione Preliminare art. 6 comma 9 del D.L.vo 152/2006
- ✓ Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale art. 19 del D.L.vo 152/2006
- ✓ Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale VIA art. 27-bis del D.L.vo 152/2006
- ✓ Verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali art. 28 del D.L.vo 152/2006
- ✓ Modulistica aggiornata

Le linee guida forniscono le indicazioni circa la definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali ai fini del procedimento di VIA - art. 20 del D.L.vo 152/2006 e la definizione dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale (SIA) - art. 21 del D.L.vo 152/2006



D.G.R. n. 147 del 25 febbraio 2019 - ONERI ISTRUTTORI

Determinazione delle tariffe da applicare ai proponenti per la copertura dei costi sopportati dall'Autorità Competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo nelle procedure di V.I.A., V.A.S. e V.Inc.A.

Art. 33, comma 2, del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 (e ss.mm.ii.) prevede la possibilità per le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di definire proprie modalità di quantificazione e corresponsione degli oneri da porre in capo ai proponenti, al fine di garantire la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo previste dallo stesso Decreto

Decreto direttoriale n. 47 del 2 febbraio 2018 recante "Disposizioni concernenti le modalità di versamento degli oneri economici per le procedure di valutazione ambientale (VAS e VIA) di competenza statale e la relativa documentazione da presentare"



D.G.R. n. 147 del 25 febbraio 2019 - ONERI ISTRUTTORI presupposto per la procedibilità delle istanze presentate

Allegato A - MODALITA' DI CALCOLO per i procedimenti:

- Valutazione Preliminare;
- V.I.A.
- Verifica di Assoggettabilità a V.I.A.
- Verifica di Ottemperanza
- V.A.S.
- Verifica di Assoggettabilità a V.A.S.
- V.Inc.A.

Parte

N. 11 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 01/03/201

REGIONE BASILICATA

Deliberazione 25 febbraio 2019, n.147

D.L.vo n. 152/2006- Parte II (e ss.mm.ii.); Determinazione delle tariffe da applicare ai proponenti per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo nelle procedure di V.I.A., V.A.S. e V.Inc.A.

Allegati B e C

- Modelli di dichiarazione
- Format per la predisposizione del quadro economico generale inerente il valore complessivo dell'opera
- INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679



NATURA UNITARIA DEL PROCEDIMENTO DI PAUR

L'art. 27-bis al comma 1 prescrive al proponente di produrre la documentazione relativa all'adozione non solo del provvedimento di VIA ma quella relativa anche all'adozione di tutti i titoli, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto

Occorre precisare che <u>l'Autorità Competente</u>, pur svolgendo il ruolo di responsabile del procedimento autorizzatorio unico regionale, <u>non assume alcuna ulteriore competenza autorizzativa rispetto a quelle già in suo possesso</u>.

I titoli autorizzativi acquisiti tramite il PAUR rimangono di competenza delle amministrazioni titolari del relativo potere autorizzatorio nella FORMA e nella SOSTANZA, tuttavia VIA riveste carattere preminente rispetto agli altri titoli

- ✓ Il legislatore non pone alcun limite ai titoli da annoverare all'interno del PAUR
- ✓ I titoli abilitativi sono sia quelli di natura ambientale che quelli di natura non ambientale
- ✓ Il legislatore non distingue né per tipologia di titolo, né per livello di dettaglio progettuale
- √ il giudizio favorevole di compatibilità ambientale rappresenta il presupposto per il rilascio del PAUR



ELENCO PUNTUALE DI TUTTE LE AUTORIZZAZIONI E DELLE AMMINISTRAZIONI ED ENTI TERRITORIALI POTENZIALMENTE INTERESSATI AL PROGETTO

(commi 2 e 3 art 27-bis) SI EVIDENZIA:

- una significativa criticità nell'individuazione di tutti i titoli da acquisire nell'ambito del PAUR
- Il coinvolgimento di amministrazioni che si ritiene siano potenzialmente competenti al rilascio di titoli per la realizzazione e l'esercizio del progetto

Linee Il proponente ha la **facoltà** di chiedere esplicitamente che nell'istanza di provvedimento unico **non vengano inseriti**, per il rilascio dello stesso, titoli abilitativi relativi a specifici adempimenti tecnici previsti dalle norme di settore afferenti alla **realizzazione dell'opera comunque vincolanti per l'effettivo avvio dell'esercizio dell'opera o intervento**.

Resta inteso che, qualora il proponente intenda avvalersi della facoltà di cui innanzi, l'esercizio dell'opera o dell'intervento, oggetto del PAUR non potrà avere inizio fino all'avvenuto ottenimento dei titoli rinviati



Il proponente presenta l'istanza di PAUR all'AC i sensi dell' articolo 23, comma 1

-0 giorni-

AC verifica l' avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell' articolo 33

AC comunica l' avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio sito web per via telematica a tutte le Amministrazioni e a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati

-15 giorni-

le amministrazioni e gli enti di cui al comma 2 verificano l' adeguatezza e la completezza della documentazione

-30 giorni-





ELENCO PUNTUALE DI TUTTE LE AUTORIZZAZIONI E DELLE AMMINISTRAZIONI ED ENTI TERRITORIALI POTENZIALMENTE INTERESSATI AL PROGETTO

 Trenta giorni per la verifica dell'adeguatezza e della completezza della documentazione, assegnando al proponente un termine perentorio non superiore a trenta giorni per le eventuali integrazioni

"completezza" e "adeguatezza" verifica documentazione? o valutazione istruttoria di merito?

 Richiesta integrazioni: tutte le amministrazioni destinatarie della comunicazione di pubblicazione della documentazione relativa al progetto, infatti, sono di diritto investite di un obbligo a provvedere in relazione ai profili di propria competenza (espressamente disposto nel comma 3)

eventuali decadenze procedimentali dovute all'inerzia delle amministrazioni coinvolte non saranno poi sanabili successivamente (ad esempio in seno alla conferenza di servizi) e le conseguenze in termini di responsabilità graveranno esclusivamente sulle amministrazioni rimaste colpevolmente inerti in questa fase, se regolarmente destinatarie della comunicazione



ITER procedimentale

- ✓ La partecipazione delle amministrazioni limitatamente alla conferenza di servizi non è conforme all'iter delineato dal legislatore
- ✓ la conferenza di servizi del PAUR costituisce la sede per l'effettivo e conclusivo confronto e composizione degli interessi tra le varie amministrazioni, che può avvenire sulla base della documentazione già acquisita, in merito alla quale possono eventualmente formularsi richieste di chiarimenti e non già richieste di integrazioni documentali

In assenza di comunicazioni da parte delle amministrazioni e dei soggetti coinvolti entro la tempistica indicata e in assenza di carenze inerenti la documentazione di propria competenza, l'A.C. riterrà l'istanza completa



ITER procedimentale

- ✓ La partecipazione delle amministrazioni limitatamente alla conferenza di servizi non è conforme all'iter delineato dal legislatore
- ✓ la conferenza di servizi del PAUR costituisce la sede per l'effettivo e conclusivo confronto e composizione degli interessi tra le varie amministrazioni, che può avvenire sulla base della documentazione già acquisita, in merito alla quale possono eventualmente formularsi richieste di chiarimenti e non già richieste di integrazioni documentali

In assenza di comunicazioni da parte delle amministrazioni e dei soggetti coinvolti entro la tempistica indicata e in assenza di carenze inerenti la documentazione di propria competenza, l'A.C. riterrà l'istanza completa

